



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
e dal Ministro della giustizia (ALFANO)
di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)
e con il Ministro per le politiche europee (RONCHI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2008

Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	30
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	33
Disegno di legge	»	35
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	39

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione conclusa sulla base dell'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza amministrativa ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1997, disciplina la collaborazione tra le «Amministrazioni doganali» degli Stati membri dell'Unione europea allo scopo di prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa doganale.

Tale Convenzione abroga e sostituisce, dalla data della sua entrata in vigore, la Convenzione tra gli Stati membri per la mutua assistenza tra le rispettive amministrazioni doganali del 7 settembre 1967, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 806, prevedendo conseguentemente all'abbattimento delle frontiere intracomunitarie un rafforzamento della cooperazione tra le «amministrazioni doganali» dell'Unione europea con nuovi e più incisivi interventi per l'attività di prevenzione e di contrasto delle attività illecite e dei traffici fraudolenti, entro i limiti delle competenze ad esse conferite a norma delle disposizioni nazionali, che la Convenzione non modifica.

Competenti per l'applicazione della Convenzione sono le «Amministrazioni doganali» degli Stati membri: al riguardo, ai fini della Convenzione, per «Amministrazione doganale» di ciascuno Stato membro si intendono l'autorità doganale e le altre autorità competenti per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione medesima.

Il disegno di legge di ratifica consta di 6 articoli e recepisce con chiarezza i punti qualificanti della Convenzione rappresentati, in particolare, dalla previsione di:

a) un Ufficio centrale di coordinamento con compiti di coordinamento delle iniziative

di mutua assistenza e cooperazione assunte nell'ambito della Convenzione;

b) forme particolari di cooperazione transfrontaliera che, nei limiti delle disposizioni dell'ordinamento nazionale, consentono ai funzionari dell'«Amministrazione doganale» di ciascuno Stato membro di svolgere nel territorio di un altro Stato membro peculiari attività investigative (inseguimento e sorveglianza transfrontalieri, consegne controllate, operazioni di infiltrazione, squadre investigative speciali comuni) limitatamente alla prevenzione, all'accertamento e al perseguimento di violazioni concernenti i traffici e commerci indicati all'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione.

Con l'articolo 1, il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione conclusa sulla base dell'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione fra le Amministrazioni doganali, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997.

L'articolo 2 dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente a quanto disposto nell'articolo 32 della Convenzione stessa e cioè novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro avrà notificato l'avvenuto adempimento delle necessarie procedure interne.

L'articolo 3, comma 1, prevede l'individuazione, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di ratifica, di un Ufficio di livello dirigenziale non generale denominato: «Ufficio centrale di coordinamento» nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre è previsto che con il citato decreto sarà definita la composizione, l'organizzazione e

le modalità di funzionamento del menzionato Ufficio centrale di coordinamento.

Il comma 2 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il potere di disporre, sentito l'Ufficio centrale di coordinamento, l'attuazione di scambi di funzionari di collegamento, come previsto dall'articolo 6 della Convenzione.

Il comma 3 attribuisce all'Ufficio centrale di coordinamento l'ulteriore incarico di provvedere al raccordo con gli altri organi e strutture centrali di coordinamento nazionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni

L'articolo 4, comma 1, precisa che le forme di cooperazione previste dal titolo IV della Convenzione - inseguimento e sorveglianza transfrontalieri, consegne controllate, operazioni di infiltrazione, squadre investigative speciali comuni - sono consentite alle autorità, di cui all'articolo 4, numero 7), della Convenzione, nei limiti delle competenze ad esse conferite e secondo le modalità previste dalle disposizioni nazionali.

I commi da 2 a 6 dettano disposizioni di dettaglio sulle modalità di esecuzione delle operazioni di cooperazione transfrontaliera, prevedendo, in particolare, che: l'ufficiale di polizia giudiziaria che debba eseguire, omettere o ritardare atti di polizia nello svolgimento di operazioni di cooperazione transfrontaliera, deve darne immediato avviso, anche orale, all'Autorità giudiziaria territorialmente competente, che autorizza con decreto; nel caso di operazioni transfrontaliere di inseguimento, sorveglianza o infiltrazione condotte sul territorio nazionale da funzionari di altri Stati membri, l'ufficiale di poli-

zia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'Autorità giudiziaria territorialmente competente, che autorizza con decreto; in ogni caso l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente deve trasmettere, senza ritardo, un rapporto motivato all'Autorità giudiziaria; i funzionari degli altri Stati membri che partecipano nel territorio nazionale in squadre investigative speciali comuni non rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; l'Autorità giudiziaria adita ai sensi dei commi 2 e 3 può disporre diversamente e, nei casi di urgenza, può assumere le proprie determinazioni oralmente, ma in ogni caso il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Per quanto concerne le operazioni indicate dagli articoli 22 e 23 della Convenzione esse saranno eseguite con le modalità contenute nell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

L'articolo 5 determina la copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 6 fissa la data di entrata in vigore della legge.

Il presente disegno di legge costituisce la ripresentazione dell'identico disegno di legge pendente in Parlamento nel corso della passata legislatura che, a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere, non ha potuto terminare l'*iter* parlamentare (Atto Camera 3433)

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

- RELAZIONE TECNICA:**
- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA**
 - INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE**
 - INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)**
 - SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA**
 - SU TESTO APPROVATO DAL SENATO**

A) Titolo del provvedimento:

D.D.L. recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione conclusa sulla base dell'articolo K3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza amministrativa e alla cooperazione tra le amministrazioni doganali, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997".

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero Economia e Finanze (Agenzia dogane - Guardia di finanza)

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

NUMERO

PROPONENTE

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art.5
2. Art. 6
3. Art.12
4. Art.23
5. Art.24

PER LA COPERTURA:

1. Art. 7 comma 1
2. Art..... comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art / comma /
2. Art comma.....

**F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)**

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articoli:

- **Art. 5:** Ufficio di coordinamento incaricato di ricevere le domande si mutua assistenza doganale.
- **Art. 6:** Scambi di funzionari di collegamento tra Stati membri al fine di promuovere la cooperazione tra le amministrazioni doganali.
- **Art. 12:** Richiesta di indagini in merito a operazioni suscettibili di costituire violazioni;
- **Art. 23:** Operazioni di infiltrazione attuate in stretta cooperazione tra le autorità interessate dello Stato membro richiesto e di quello richiedente.
- **Art. 24:** Squadre investigative speciali comuni con base in uno Stato membro composta di funzionari specializzati nei settori interessati.

B) Le disposizioni comportano oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari;

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Diaria di missione all'estero, sulla base del Decreto 13 gennaio 2003, della legge n. 248 del 4/8/06 e delle leggi indicate in Appendice.
- Assegno di lungo servizio all'estero e indennità speciale ai sensi della legge n. 642/1961 e succ. modif. e integr.
- Il calcolo della diaria di missione nazionale e delle indennità supplementari è stato effettuato in base alle disposizioni in vigore per il militari della Guardia di Finanza e per il personale dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 147/1990, dell'art. 14, Legge n. 836/1973 e dell'art. 213-bis, Legge n. 266/2005. Pernottamento, spese per l'alloggio all'estero di medio/lungo periodo in residenza e biglietti aerei, sulla base dei Prezzi tipo vigenti.

C.2) Metodologia di calcolo. Calcoli logico-matematici secondo gli elementi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e

Tabella 2 bis
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI
 (Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

Articolo Comma	Anno 1				Anno 2				Anno 3				Anno 4				Anno 5					
	Corrente		cCap		Corrente		cCap		Corrente		cCap		Corrente		cCap		Corrente		cCap			
	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Ann.	
Totale effetti finanz. negativi																						
Totale effetti finanz. positivi																						
Totale Generale effetti finanz. negativi																						
Totale generale effetti finanz. positivi																						

Articolo Comma	Anno 6				Anno 7				Anno 8				Anno 9				Anno 10					
	Corrente		cCap		Corrente		cCap		Corrente		cCap		Corrente		cCap		Corrente		cCap			
	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Ann.	
Totale effetti finanz. negativi																						
Totale effetti finanz. positivi																						
Totale Generale effetti finanz. negativi																						
Totale generale effetti finanz. positivi																						

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere.

**SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-2.078.580	-1.828.410	-1.828.410

MODALITÀ DI COPERTURA: A)

Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	2.078.580	1.828.410	264.265
	Ministero Economia e Finanze			35.427
	Ministero della Giustizia			74.000
	Ministero dell'Interno			132.000
	Ministero Beni ed Attività Culturali			24.000
	Ministero della Salute			313.000
	Ministero dei Trasporti			6.000
	Ministero Università e Ricerca			30.000
	Ministero Solidarietà Sociale			949.718
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
	Totale fondi speciali	2.078.580	1.828.410	1.828.410

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

Legge articolo comma			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge articolo comma			
-Legge articolo comma			
-Legge articolo comma			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	2.078.580	1.828.410	1.828.410
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	2008	2009	2010
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

L'attuazione della Convenzione conclusa sulla base dell'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza amministrativa e alla cooperazione tra le amministrazioni doganali, comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 5

Per realizzare la mutua assistenza amministrativa e la cooperazione tra le amministrazioni doganali, è utilizzato un Ufficio di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, avente la funzione di svolgere il ruolo di Ufficio centrale di coordinamento tra le Amministrazioni competenti nazionali e tra quelle competenti degli Stati membri.

L'Ufficio centrale di coordinamento non comporterà ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si avvarrà dei locali e delle strutture già esistenti presso il Ministero dell'economia e delle finanze e, al riguardo, non sono previste assunzioni di nuovo personale nel ruolo della Pubblica amministrazione da destinare a tale Ufficio in quanto le eventuali necessità di personale verranno soddisfatte attraverso il ricorso alla procedura di mobilità, sia interna al Ministero dell'economia e delle finanze, sia esterna ad esso, ove risultasse necessaria l'acquisizione di personale proveniente da altre Amministrazioni pubbliche nazionali.

Tale Ufficio è incaricato di ricevere le domande di mutua assistenza presentate ai sensi della Convenzione e di coordinare la mutua assistenza.

L'Ufficio centrale di coordinamento è, pertanto, incaricato di attuare, in modo coordinato con i competenti Uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle dogane, la cooperazione con le altre Autorità doganali coinvolte nelle misure di assistenza, mantenendo i necessari contatti diretti con gli Uffici di coordinamento degli altri Stati membri.

Detta funzione comporterà, comunque, un incremento di attività (missioni, nuove attrezzature informatiche e mobilio, nuove autovetture, incremento nel traffico telefonico) sia per gli Uffici della Guardia di finanza che per quelli dell'Agenzia delle dogane che, di fatto, saranno chiamati a realizzare tecnicamente la cooperazione e la mutua assistenza amministrativa tra le Amministrazioni doganali.

Pertanto, per l'attuazione del citato articolo 5 della Convenzione e con particolare riguardo all'attuazione tecnica della cooperazione e della mutua assistenza amministrativa, atteso che l'Ufficio centrale di coordinamento non comporterà ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, si ipotizza che la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane svolgano le attività descritte alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, e si trovino a sostenere le correlative spese ivi ipotizzate:

a) per i militari della Guardia di finanza si ipotizza in ambito nazionale lo svolgimento di n. 2 missioni al mese, cui partecipano n. 2 militari, della durata di 2 giorni per missione. Pertanto, su base annuale si ipotizza lo svolgimento di n. 24 missioni nazionali, cui partecipano n. 2 militari per ogni missione, della durata di 2 giorni ciascuna secondo il seguente calcolo:

Costo per singola missione nazionale di 2 giorni per 2 militari:

- biglietto ferroviario andata-ritorno Roma-Milano (euro 150,00 x 2 militari)	euro	300,00
- vitto giornaliero a persona (euro 61,00 x 2 giorni x 2 militari)	»	244,00
- spese albergo (euro 140,00 al giorno x 2 giorni x 2 militari)	»	560,00
- diaria (articolo 8, e articolo 1, comma 213- <i>bis</i> , della legge 23 dicembre 2005, n. 266) (euro 21,00 x 2 giorni x 2 militari)	»	84,00
- indennità supplementare pari al 10 per cento sul costo del treno (articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed articolo 1, comma 213- <i>bis</i> della legge n. 266 del 2005)	»	30,00
		30,00
	Totale euro	1.218,00

Il costo del biglietto ferroviario è stato calcolato sulla base di una ipotesi avente come parametro di destinazione la città di Milano. Pertanto, il costo totale per missione nazionale della durata di 2 giorni, cui partecipano n. 2 militari, sopra indicato in euro 1.218,00, moltiplicato per il numero di missioni annuali, dà luogo al costo complessivo annuale ipotizzato per le missioni nazionali dei militari della Guardia di finanza, che risulta essere pari a Euro 1.218,00 x 24 missioni = euro 29.232,00, ossia euro 29.230,00 in cifra tonda.

Si ipotizza, inoltre, che i militari della Guardia di finanza svolgano all'estero n. 1 missione al mese, cui partecipano n. 2 militari, della durata di 4 giorni per missione. Pertanto, su base annuale si ipotizza lo svolgimento di n. 12 missioni estere, cui partecipano n. 2 militari per ogni missione, della durata di 4 giorni ciascuna, secondo il seguente calcolo.

Costo per singola missione internazionale di 4 giorni per 2 militari:

- biglietto aereo andata-ritorno Roma-Bruxelles (euro 900,00 x 2 militari)	euro	1.800,00
- diaria giornaliera a persona (euro 122,50 x 4 giorni x 2 militari)	»	980,00
- spese albergo (euro 140,00 al giorno x 4 giorni x 2 militari)	»	1.120,00

– indennità supplementare pari al 5 per cento sul costo dell'aereo (articolo 14 della legge n. 836 del 1973 e articolo 1, comma 213- <i>bis</i> della legge n. 266 del 2005)	»	90,00
		<hr/>
	Totale euro	3.990,00
		<hr/> <hr/>

Per le missioni internazionali, non essendo stato possibile individuare i vari Paesi di destinazione del personale da inviare in missione, si è scelta una ipotesi di destinazione tipo avente come parametro di riferimento la città di Bruxelles.

Per detta località, l'importo della diaria, pari a euro 132,00 viene ridotto di euro 44,00 corrispondente ad un terzo della stessa, per un totale di euro 88,00. Ad euro 88,00 si aggiungono euro 34,50, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per un totale di euro 122,50.

Pertanto, il costo totale per missione internazionale della durata di 4 giorni, cui partecipano n. 2 militari, sopra indicato in euro 3.990,00, moltiplicato per il numero di missioni annuali, dà luogo al costo complessivo annuale ipotizzato per le missioni internazionali dei militari della Guardia di finanza, che risulta essere pari a euro 3.990,00 x 12 missioni = euro 47.880,00.

b) per la Guardia di finanza si prevede, inoltre, nel corso del primo anno di operatività della Convenzione, l'acquisto di attrezzature informatiche (per le quali si ipotizza per l'anno 2008 una spesa totale pari a euro 42.780,00, corrispondenti ad una spesa di euro 9.900,00 per l'acquisto di n. 6 *personal computer*, di euro 4.500,00 per l'acquisto di n. 3 *personal computer* portatili, di euro 2.250,00 per l'acquisto di n. 9 stampanti, di euro 500,00, per l'acquisto di n. 1 *scanner*, di euro 4.300,00 per l'acquisto di n. 1 fotocopiatrice e di euro 21.330,00 per l'acquisto di strumenti applicativi *Software* e per l'allestimento di una connessione in rete *Intranet*), l'acquisto di n. 3 autovetture (per le quali si ipotizza per l'anno 2008 una spesa di euro 62.600 per l'acquisto di n. 2 Fiat Punto e n. 1 Fiat Stilo o Bravo, o simili) e l'acquisto di elementi di arredamento e mobilio d'ufficio (per le quali si ipotizza per l'anno 2008 una spesa totale pari a euro 16.800,00, corrispondenti ad una spesa di euro 6.300,00 per allestire l'ufficio di n. 1 dirigente, di euro 9.000,00, costituenti n. 4 serie di elementi d'ufficio completi, per allestire gli uffici del personale non dirigenziale e di euro 1.500,00 per l'acquisto di n. 1 armadio blindato), mentre negli anni successivi si prevedono spese per euro 12.130,00 per l'aggiornamento e il mantenimento delle apparecchiature informatiche (contratti di gestione della manutenzione degli apparati informatici; rinnovo di parte dell'*Hardware* e del *Software*; creazione di specifiche banche dati, eccetera).

Si prevedono, inoltre, a partire dall'anno 2008, spese annuali per la manutenzione e gestione delle autovetture (stimati, per le tre autovetture, per euro 7.200,00 l'anno, corrispondenti ad una spesa di euro 1.200,00 per

l'assicurazione annuale, di euro 4.500,00 dovuti al carburante per una percorrenza stimata di 15.000 km annui ed euro 1.500,00 stimati per la manutenzione annuale) e spese annuali per i servizi di telefonia fissa e mobile, stimate in euro 10.080,00 per l'anno 2008 e in euro 9.360,00 a decorrere dall'anno 2009.

Pertanto, per la Guardia di finanza sono pertanto necessarie, per l'attuazione dell'articolo 5 della Convenzione, le spese indicate nella tabella sottostante, riepilogativa di quanto descritto nelle lettere sub *a*) e *b*):

Dati comprensivi di IVA

Articolo 5 Collaborazione doganale (Guardia di Finanza)	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010 (a decorrere)
Attrezzature informatiche	42.780	12.130	12.130
Autovetture	69.800	7.200	7.200
Mobilio	16.800	0	0
Spese telefoniche	10.080	9.360	9.360
Missioni nazionali	29.230	29.230	29.230
Missioni internazionali	47.880	47.880	47.880
TOTALE . . .	216.570	105.800	105.800

c) per i funzionari dell'Agenzia delle dogane si ipotizza in ambito nazionale lo svolgimento di n. 2 missioni al mese, cui partecipano n. 2 funzionari, della durata di 2 giorni per missione. Pertanto, su base annuale si ipotizza lo svolgimento di n. 24 missioni nazionali, cui partecipano n. 2 funzionari per ogni missione, della durata di 2 giorni ciascuna, secondo il seguente calcolo:

Costo per singola missione nazionale di 2 giorni, per 2 funzionari:

- biglietto ferroviario andata-ritorno Roma-Milano (euro 150,00 x 2 funzionari)	euro	300,00
- vitto giornaliero a persona (euro 45,00 x 2 giorni x 2 funzionari)	»	180,00
- spese albergo (euro 140,00 al giorno x 2 giorni x 2 funzionari)	»	560,00
- diaria (articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, ed articolo 1, comma 213- <i>bis</i> , della legge 23 dicembre 2005, n. 266) (euro 21,00 x 2 giorni x 2 funzionari)	»	84,00
- indennità supplementare pari al 10 per cento sul co- sto del treno (articolo 14 della legge 8 dicembre 1973, n. 836, ed articolo 1, comma 213- <i>bis</i> , della legge n. 266 del 2005)	»	30,00
	Totale euro	1.154,00

Il costo del biglietto ferroviario è stato calcolato sulla base di una ipotesi avente come parametro di destinazione la città di Milano. Pertanto, il costo totale per missione nazionale della durata di 2 giorni, cui partecipano n. 2 funzionari, sopra indicato in euro 1.154,00, moltiplicato per il numero di missioni annuali, dà luogo al costo complessivo annuale ipotizzato per le missioni nazionali dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane, che risulta essere pari a euro 1.154,00 x 24 missioni = euro 27.696,00, ossia euro 27.700,00 in cifra tonda.

Si ipotizza, inoltre, che i funzionari dell'Agenzia delle dogane svolgano all'estero n. 1 missione al mese, cui partecipano n. 2 funzionari, della durata di 4 giorni per missione. Pertanto, su base annuale si ipotizza lo svolgimento di n. 12 missioni estere, cui partecipano n. 2 funzionari per ogni missione, della durata di 4 giorni ciascuna, secondo il seguente calcolo.

Costo per singola missione internazionale di 4 giorni, per 2 funzionari:

- biglietto aereo andata-ritorno Roma-Bruxelles (euro 900,00 x 2 funzionari)	euro	1.800,00
- diaria giornaliera a persona (euro 122,50 x 4 giorni x 2 funzionari)	»	980,00
- spese albergo (euro 140,00 al giorno x 4 giorni x 2 funzionari)	»	1.120,00
- indennità supplementare pari al 5 per cento sul costo dell'aereo (articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)	»	90,00
		<hr/>
	Totale euro	3.990,00
		<hr/> <hr/>

Anche per l'Agenzia delle dogane, non essendo stato possibile individuare i vari Paesi di destinazione del personale da inviare in missione, si è scelta una ipotesi di destinazione tipo avente come parametro di riferimento la città di Bruxelles.

Pertanto, il costo totale per missione internazionale della durata di 4 giorni, cui partecipano n. 2 funzionari sopra indicato in euro 3.990,00, moltiplicato per il numero di missioni annuali, dà luogo al costo complessivo annuale ipotizzato per le missioni internazionali dei funzionari dell'Agenzia delle dogane, che risulta essere pari a euro 3.990,00 x 12 missioni = euro 47.880,00

d) per l'Agenzia delle dogane si prevede, inoltre, nel corso del primo anno di operatività della Convenzione, l'acquisto di attrezzature informatiche (per le quali si ipotizza per l'anno 2008 una spesa totale pari a euro 93.450,00, corrispondenti ad una spesa di euro 16.500,00 per l'acquisto di n. 10 *personal computer*, di euro 4.500,00 per l'acquisto di n. 3 *per-*

sonal computer portatili, di euro 3.250,00 per l'acquisto di n. 13 stampanti, di euro 500,00, per l'acquisto di n. 1 scanner, di euro 5.160,00 per l'acquisto di n. 1 fotocopiatrice e di euro 63.540,00 per l'acquisto di n. 1 server e di n. 1 pacchetto *Software Office - Intranet - P.E.*) l'acquisto di n. 1 autovettura del costo di euro 13.200,00 (n. 1 Hyundai Accent 1.5 CRDI, o simile) e l'acquisto di elementi di arredamento e mobilio d'ufficio (per le quali si ipotizza per l'anno 2008 una spesa totale pari a euro 42.180,00, corrispondenti ad una spesa di euro 7.560,00 per allestire l'ufficio di n. 1 dirigente, di euro 30.780,00, costituenti n. 12 serie di elementi d'ufficio completi, per allestire gli uffici del personale non dirigenziale, di euro 3.600,00 per l'acquisto di n. 2 armadi blindati ed euro 240,00 per l'acquisto di n. 2 tritacarte) mentre negli anni successivi si prevedono spese per euro 12.070,00 per l'aggiornamento e il mantenimento delle apparecchiature informatiche (contratti di gestione della manutenzione degli apparati informatici; rinnovo di parte dell'*Hardware* e del *Software*; creazione di specifiche banche dati, eccetera).

Si prevedono, inoltre, a partire dall'anno 2008, spese annuali per la manutenzione e gestione dell'autovettura, (stimati per euro 3.150,00 l'anno, corrispondenti ad una spesa di euro 420,00 per l'assicurazione annuale, di euro 2.100,00 dovuti al carburante per una percorrenza stimata di 20:000 km annui ed euro 630,00 stimati per la manutenzione annuale) e per i servizi di telefonia fissa e mobile, stimate in euro 12.000,00 per l'anno 2008 e in euro 9.360,00 a decorrere dall'anno 2009.

Pertanto, per l'Agenzia delle dogane sono pertanto necessarie, per l'attuazione dell'articolo 5 della Convenzione, le spese indicate nella tabella sottostante, riepilogativa di quanto descritto nelle lettere sub *c*) e *d*):

Dati comprensivi di IVA

Articolo 5 Collaborazione doganale (Guardia di Finanza)	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010 (a decorrere)
Attrezzature informatiche	93.450	12.070	12.070
Autovetture	16.350	3.150	3.150
Mobilio	42.180	0	0
Spese telefoniche	12.000	9.360	9.360
Missioni nazionali	27.700	27.700	27.700
Missioni internazionali	47.880	47.880	47.880
TOTALE . . .	239.560	100.160	100.160

Di conseguenza, l'attuazione dell'articolo 5 della Convenzione comporta le spese indicate nella tabella sottostante, riepilogati va di quanto descritto nelle lettere sub *a)*, *b)*, *c)* e *d)*:

Articolo 5 Collaborazione doganale (Guardia di Finanza)	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010 (a decorrere)
Guardia di finanza	216.570	105.800	105.800
Agenzia delle dogane	239.560	100.160	100.160
TOTALE . . .	456.130	205.960	205.960

Detto onere è da imputare a carico del Centro di responsabilità (CDR) n. 7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per euro 216.570 per l'anno 2008, per euro 105.800 per l'anno 2009 e per euro 105.800 a decorrere dall'anno 2010, mentre è da imputare a carico del CDR n. 6 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per euro 239.560 per l'anno 2008, per euro 100.160 per l'anno 2009 e per euro 100.160 a decorrere dall'anno 2010.

Articolo 6

Gli Stati membri possono convenire tra loro scambi di funzionari di collegamento per periodi di tempo determinati o indeterminati e in base a modalità reciprocamente accettate.

Al riguardo, si prevede che la Guardia di finanza invii n. 9 funzionari di collegamento singolarmente, in nove diversi Paesi di destinazione e l'Agenzia delle dogane invii n. 18 funzionari di collegamento, per coppie, in nove diversi Paesi di destinazione. Per la Guardia di finanza si ipotizza, inoltre, che il periodo di permanenza di ciascun militare, in ciascun Paese di destinazione, sia di un anno, mentre per l'Agenzia delle dogane, si ipotizza, invece, che il periodo di permanenza di ciascun funzionario di ciascuna coppia presso il Paese di destinazione sia pari a 180 giorni, affinché su base annuale l'Agenzia sia sostanzialmente sempre rappresentata da un proprio funzionario presso il Paese di destinazione.

Al riguardo, sia l'Agenzia delle dogane che la Guardia di finanza procederanno successivamente ad individuare, in modo tra loro coordinato, le nove sedi di destinazione dei propri militari e funzionari. Per tale finalità, si è scelta una ipotesi di destinazione tipo avente come parametro di riferimento lo Stato della Francia e la città di Parigi.

Pertanto, per l'attuazione del citato articolo 6 della Convenzione, si ipotizza che la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane si trovino a sostenere le spese ipotizzate e descritte alle lettere sub *a)* e *b)*:

a) per la Guardia di finanza, nell'ipotesi in cui ciascun militare sia inviato annualmente a Parigi, si avrebbero i sotto specificati oneri annuali

per unità di personale ed i corrispondenti oneri annuali complessivi, calcolati moltiplicando l'onere annuale ipotizzato per ciascuna unità di personale per i nove Paesi di destinazione, ancora da definire:

– assegno di lungo servizio all'estero (articolo 1, della legge 8 luglio 1961, n. 642): euro 126,40 (diaria giornaliera C-Gruppo III, Parigi) x 30 (coefficiente moltiplicativo ex articolo 1 della, legge n.642 del 1961) = euro 3.792,00 mensili (assegno mensile al netto delle ritenute). Ad euro 3.792,00 si aggiungono euro 1.486,46, quale quota media per i contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per un totale di euro 5.278,46 (euro 5.278,46 x 12 mensilità)	euro	63.341,52
– indennità speciale (ex articolo 3 della legge n. 642 del 1961) (si ipotizza la corresponsione di euro 1.500,00 netti x 12 mensilità, atteso che l'entità dell'indennità speciale ex articolo 3 della legge n.642 del 1961 che verrà effettivamente erogata, sarà oggetto di concertazione con decreto interministeriale tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero degli affari esteri). Ad euro 1.500,00 si aggiungono euro 588,00, quale quota media per i contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996 n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per un totale di euro 2.088,00 (euro 2.088,00 x 12 mensilità)	»	25.056,00
– spese di viaggio:		
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Parigi: euro 1.100,00 x 1 militare	»	1.100,00
indennità supplementare pari al 5 per cento sul costo del biglietto aereo (articolo 14 della legge n. 836 del 1973 e articolo 1, comma 213- <i>bis</i> , della legge n. 266 del 2005)	»	55,00
		<hr/>
Totale annuo per unità di personale	euro	89.552,52
		<hr/> <hr/>

euro 89.552,52 x 9 Paesi di destinazione ancora da definire = euro 805.972,68 all'anno per la Guardia di finanza, ossia euro 805.970,00 in cifra tonda.

b) per l'Agenzia delle dogane, si ipotizza che ciascuna unità di personale sia inviata a Parigi singolarmente per un periodo di 180 giorni. Al riguardo, si avrebbero, per l'Agenzia delle dogane, i sotto specificati

oneri annuali per le due unità di personale (inviate ciascuna per 180 giorni l'anno) ed i corrispondenti oneri annuali complessivi, calcolati moltiplicando l'onere annuale ipotizzato per le due unità di personale per i nove Paesi di destinazione, ancora da definire:

– diaria giornaliera: l'importo della diaria, pari a euro 126,40 (diaria giornaliera C-Gruppo III, Parigi), viene ridotto di euro 42,13, corrispondente ad un terzo della stessa, per un totale di euro 84,27. Ad euro 84,27 si aggiungono euro 33,03, quale quota media per i contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per un totale di euro 117,30. euro 117,30 x 180 giorni x 2 funzionari)	euro	42.228,00
– spese per l'alloggio di medio/lungo periodo in residenza (viene ipotizzata una spesa mensile per l'alloggio in residenza pari euro 2.400,00, cui corrisponde una spesa annuale pari a euro 28.800,00)	»	28.800,00
– spese di viaggio: biglietto aereo andata-ritorno Roma-Parigi: (euro 1.100,00 x 2 funzionari)	»	2.200,00
indennità supplementare pari al 5 per cento sul costo del biglietto aereo (articolo 14, della legge n. 836 del 1973 ed articolo 1, comma 213-bis, della legge n. 266 del 2005)	»	110,00
		<hr/>
Totale annuo per le due unità di personale da inviare ciascuna per 180 giorni l'anno	euro	73.338,00
		<hr/> <hr/>

euro 73.338,00 x 9 paesi di destinazione ancora da definire = euro 660.042,00 all'anno per l'Agenzia delle dogane, ossia euro 660.040,00 in cifra tonda.

Di conseguenza, l'attuazione dell'articolo 6 della Convenzione comporta le spese indicate nella tabella sottostante, riepilogativa di quanto descritto nelle lettere sub *a)* e *b)*:

Articolo 6 Ufficiali di collegamento a tempo determinato	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010 (a decorrere)
Guardia di finanza	805.970	805.970	805.970
Agenzia delle dogane	660.040	660.040	660.040
TOTALE . . .	1.466.010	1.466.010	1.466.010

Detto onere è da imputare a carico del CDR n. 7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per euro 805.970 per l'anno 2008, per euro 805.970 per l'anno 2009 e per euro 805.970 a decorrere dall'anno 2010, mentre è da imputare a carico del CDR n. 6 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per euro 660.040 per l'anno 2008, per euro 660.040 per l'anno 2009 e per euro 660.040 a decorrere dall'anno 2010.

Articoli 12 (Richiesta di indagini), 23 (Operazioni di infiltrazioni) e 24 (Squadre investigative speciali comuni)

Ai sensi dell'articolo 12, su domanda dell'Autorità richiedente, l'Autorità richiesta procede o fa procedere alle opportune indagini in merito alle operazioni che costituiscono e sembrano costituire una violazione. Previo accordo tra le suddette Autorità, i funzionari designati dall'Autorità richiedente possono essere presenti alle indagini, che sono sempre svolte dai funzionari dell'Autorità richiesta.

Ai sensi dell'articolo 23, su domanda dell'Autorità richiedente, l'Autorità richiesta può autorizzare funzionari dell'Amministrazione doganale dello Stato membro richiedente o funzionari che agiscono per conto di tale Amministrazione, che operano con una identità fittizia (agenti infiltrati), ad operare nel suo territorio in un periodo di tempo limitato ed alle condizioni stabilite dall'Autorità richiedente. Tali funzionari sono autorizzati soltanto a raccogliere informazioni e a stabilire contatti con persone sospette o ad esse associate.

Ai sensi dell'articolo 24, le Autorità di più Stati membri possono costituire, di comune accordo e per un periodo limitato di tempo, una squadra investigativa speciale comune con base in uno Stato membro, composta da funzionari specializzati nei settori, diversi, avente il compito di svolgere in modo coordinato indagini complesse che esigono un'azione simultanea e concertata negli Stati membri partecipanti.

Al riguardo, per l'attuazione di tali disposizioni, che comportano lo svolgimento di missioni nazionali ed estere, si prevede che la Guardia di finanza assolva agli impegni connessi ai articoli 12, 23 e 24, mentre l'Agenzia delle dogane assolva solo agli impegni scaturenti dagli articoli 12 e 24, in quanto l'Agenzia non prevede, per le operazioni di infiltrazione, di impiegare proprio personale né personale esterno operante per conto dell'Agenzia medesima.

Pertanto, per l'attuazione dei citati articoli 12, 23 e 24 della Convenzione, si ipotizza che la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane svolgano le attività descritte alle lettere sub *a)*, e *b)*, e si trovino a sostenere le correlative spese ivi ipotizzate:

a) per i militari della Guardia di finanza si ipotizza in ambito nazionale lo svolgimento di n. 1 missione al mese, cui partecipano n. 2 militari, della durata di 3 giorni per missione. Pertanto, su base annuale si ipotizza lo svolgimento di n. 12 missioni nazionali, cui partecipano n. 2 militari per ogni missione, della durata di 3 giorni ciascuna, secondo il seguente calcolo:

Costo per singola missione nazionale di 3 giorni, per 2 militari:

- biglietto ferroviario andata-ritorno Roma-Milano (euro 150,00 x 2 militari)	euro	300,00
- vitto giornaliero a persona (euro 61,00 x 3 giorni x 2 militari)	»	366,00
- spese albergo (euro 140,00 al giorno x 3 giorni x 2 militari)	»	840,00
- diaria (articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990 ed articolo 1, comma 213- <i>bis</i> , della legge n. 266 del 2005) (euro 21,00 x 3 giorni x 2 militari)	»	126,00
- indennità supplementare pari al 10 per cento sul costo del treno (articolo 14, della legge n. 836 del 1973 ed articolo 1, comma 213- <i>bis</i> , della legge n. 266 del 2005)	»	30,00
		<hr/>
	Totale euro	1.662,00
		<hr/> <hr/>

Il costo del biglietto ferroviario è stato calcolato sulla base di una ipotesi avente come parametro di destinazione la città di Milano. Pertanto, il costo totale per missione nazionale della durata di 3 giorni, cui partecipano n. 2 militari, sopra indicato in euro 1.662,00, moltiplicato per il numero di missioni annuali, da luogo al costo complessivo annuale ipotizzato per le missioni nazionali dei militari della Guardia di finanza, che risulta essere pari a euro 1.662,00 x 12 missioni = euro 19.944,00, ossia euro 19.940,00 in cifra tonda.

Si ipotizza, inoltre, che i militari della Guardia di finanza svolgano all'estero n. 1 missione al mese, cui partecipano n. 2 militari, della durata di 5 giorni per missione. Pertanto, su base annuale si ipotizza lo svolgimento di n. 12 missioni estere, cui partecipano n. 2 militari per ogni missione, della durata di 5 giorni ciascuna, secondo il seguente calcolo.

Costo per singola missione internazionale di 5 giorni, per 2 militari:

- biglietto aereo andata-ritorno Roma-Bruxelles (euro 900,00 x 2 militari)	euro	1.800,00
- diaria giornaliera a persona (euro 122,50 x 5 giorni x 2 militari)	»	1.225,00
- spese albergo (euro 140,00 al giorno x 5 giorni x 2 militari)	»	1.400,00
- indennità supplementare pari al 5 per cento sul costo dell'aereo (articolo 14 della legge n. 836 del 1973 ed articolo 1, comma 213- <i>bis</i> , della legge n. 266 del 2005)	»	90,00
		<hr/>
	Totale euro	4.515,00
		<hr/> <hr/>

Per le missioni internazionali, non essendo stato possibile individuare i vari Paesi di destinazione del personale da inviare in missione, si è scelta una ipotesi di destinazione tipo avente come parametro di riferimento la città di Bruxelles.

Pertanto, il costo totale per missione internazionale della durata di 5 giorni, cui partecipano n. 2 militari, sopra indicato in euro 4.515,00, moltiplicato per il numero di missioni annuali, dà luogo al costo complessivo annuale ipotizzato per le missioni internazionali dei militari della Guardia di finanza, che risulta essere pari a euro 4.515,00 x 12 missioni = euro 54.180,00.

Pertanto, per la Guardia di finanza sono pertanto necessarie, per l'attuazione degli articoli 12, 23 e 24 della Convenzione, le spese indicate nella tabella sottostante:

Articoli 12 (Richiesta di indagini), 23 (Operazioni di infiltrazioni) e 24 (Squadre investigative speciali comuni) (Guardia di finanza)	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010 (a decorrere)
Missioni nazionali	19.940	19.940	19.940
Missioni internazionali	54.180	54.180	54.180
TOTALE . . .	74.120	74.120	74.120

b) per i funzionari dell'Agenzia delle dogane si ipotizza che essi effettuino solo missioni internazionali e nella misura di n. 8 missioni all'anno cui partecipano n. 2 funzionari, ciascuna della durata di 16 giorni per missione, secondo il seguente calcolo.

Costo per singola missione internazionale di 16 giorni, per 2 funzionari:

- biglietto aereo andata-ritorno Roma-Bruxelles (euro 900,00 x 2 funzionari)	euro	1.800,00
- diaria giornaliera a persona (euro 122,50 x 16 giorni x 2 funzionari)	»	3.920,00
- spese albergo (euro 140,00 al giorno x 16 giorni x 2 funzionari)	»	4.480,00
- indennità supplementare pari al 5 per cento sul costo dell'aereo (articolo 14 della legge n. 836 del 1973 ed articolo 1, comma 213-bis, della legge n. 266 del 2005)	»	90,00
		<hr/>
	Totale euro	10.290,00
		<hr/> <hr/>

Anche per l'Agenzia delle dogane, non essendo stato possibile individuare i vari Paesi di destinazione del personale da inviare in missione, si è scelta una ipotesi di destinazione tipo avente come parametro di riferimento la città di Bruxelles.

Pertanto, il costo totale per missione internazionale della durata di 16 giorni, cui partecipano n. 2 funzionari sopra indicato in euro 10.290,00, moltiplicato per il numero di missioni annuali, dà luogo al costo complessivo annuale ipotizzato per le missioni internazionali dei funzionari dell'Agenzia delle dogane, che risulta essere pari a euro 10.290,00 x 8 missioni = euro 82.320,00.

Pertanto, per l'Agenzia delle Dogane sono pertanto necessarie, per l'attuazione degli articoli 12, e 24 della Convenzione, le spese indicate nella tabella sottostante:

Articoli 12 (Richiesta di indagini) e 24 (Squadre investigative speciali comuni) (Agenzia delle dogane)	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010 (a decorrere)
Missioni internazionali	82.320	82.320	82.320
TOTALE . . .	82.320	82.320	82.320

Di conseguenza, l'attuazione degli articoli 12, 23 e 24 della Convenzione comporta le spese indicate nella tabella sottostante, riepilogativa di quanto descritto nelle lettere sub *a*) e *b*):

Articoli 12 (Richiesta di indagini), 23 (Operazioni di infiltrazioni) e 24 (Squadre investigative speciali comuni)	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010 (a decorrere)
Guardia di Finanza	74.120	74.120	74.120
Agenzia delle Dogane	82.320	82.320	82.320
TOTALE . . .	156.440	156.440	156.440

Detto onere è da imputare a carico del CDR n. 7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per euro 74.120 per l'anno 2008, per euro 74.120 per l'anno 2009 e per euro 74.120 a decorrere dall'anno 2010, mentre è da imputare a carico del CDR n. 6 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per euro 82.320 per l'anno 2008, per euro 82.320 per l'anno 2009 e per euro 82.320 a decorrere dall'anno 2010.

Riepilogo degli oneri

Pertanto, il riepilogo degli oneri connessi all'attuazione della Convenzione sulla mutua assistenza e sulla cooperazione tra le Amministrazioni doganali è il seguente:

<i>Guardia di finanza e Agenzia delle dogane</i>	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010 (a decorrere)
Articolo 5 (<i>Collaborazione doganale</i>)	456.130	205.960	205.960
Articolo 6 (<i>Ufficiali di collegamento</i>)	1.466.010	1.466.010	1.466.010
Articoli 12 (<i>Richiesta di indagini</i>), 23 (<i>Operazioni di infiltrazioni</i>) e 24 (<i>Squadre investigative speciali comuni</i>)	156.440	156.440	156.440
TOTALE . . .	2.078.580	1.828.410	1.828.410

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è da imputare a carico del CDR n. 7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per euro 1.096.660 per l'anno 2008, per euro 985.890 per l'anno 2009 e per euro 985.890 a decorrere dall'anno 2010, mentre è da imputare a carico del CDR n. 6 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per euro 981.920 per l'anno 2008, per euro 842.520 per l'anno 2009 e per euro 842.520 a decorrere dall'anno 2010.

Si fa presente, infine, quanto segue:

- le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari e dei militari da inviare in missione nazionale ed estera, la durata delle missioni e i Paesi e le località di destinazione, al numero dei funzionari e dei militari da inviare all'estero in qualità di Ufficiali di collegamento, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento;

- il calcolo della diaria per le missioni internazionali è stato effettuato, tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, della legge 4 agosto 2006, n. 248 che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;

- per i militari della Guardia di finanza, il calcolo dell'assegno di lungo servizio all'estero e dell'indennità speciale è stato effettuato ai sensi della legge n. 642 del 1961;

- per le missioni nazionali, il calcolo della diaria e le indennità supplementari è stato effettuato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 1, comma 213-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

a. *Opportunità dell'intervento normativo*

L'intervento normativo si prefigge di rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni doganali degli Stati membri, già disciplinata dalla Convenzione tra gli Stati membri per la mutua assistenza tra le rispettive amministrazioni doganali del 7 settembre 1967, ratificata dalla Repubblica italiana ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 806, prevedendo, conseguentemente all'abbattimento delle frontiere intracomunitarie, un rafforzamento della cooperazione tra le «amministrazioni doganali» dell'Unione europea con nuovi e più incisivi interventi per l'attività di prevenzione e di contrasto delle attività illecite e dei traffici fraudolenti entro i limiti delle competenze ad esse conferite a norma delle disposizioni nazionali, che la Convenzione non modifica.

Tali nuovi strumenti, nei limiti dell'ordinamento interno vigente, integrano ed affinano le forme di mutua assistenza – su richiesta e spontanea – e di cooperazione nell'ambito delle indagini penali concernenti violazioni di disposizioni doganali e comunitarie.

b. *Analisi del quadro normativo*

In generale, l'ambito di riferimento è costituito dalle norme che, ai sensi degli articoli 30 e 296 del Trattato sulla Comunità europea, sono lasciate alla competenza intergovernativa e che tutelano, tra gli altri, gli interessi alla salute, alla sicurezza, ed al patrimonio pubblici nonché quelli economico-finanziari dell'Unione europea e dello Stato.

In particolare, le disposizioni:

- comunitarie che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito e il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e tra questi e i paesi terzi. Si fa riferimento anche alle disposizioni comunitarie in materia di accise armonizzate e di IVA sulle importazioni;
- legislative, regolamentari e amministrative dello Stato riguardanti il movimento transfrontaliero delle merci soggetto a divieti o restrizioni.

c. *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti*

La Convenzione, giusto quanto stabilito all'articolo 2 della stessa, non modifica leggi dello Stato o regolamenti vigenti. Comporta, tuttavia, l'adozione di disposizioni per regolare il funzionamento dell'intera strut-

tura posta a supporto dell'effettiva cooperazione tra le amministrazioni doganali.

d. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Non si rilevano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. L'iniziativa si colloca nel quadro delle disposizioni contenute nel titolo VI del Trattato sull'Unione europea.

In tal senso, la Convenzione lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli previste da altri Accordi bilaterali o multilaterali in vigore tra gli Stati membri.

e. *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Le norme proposte non incidono sulle competenze delle regioni che comunque sono tenute a non ostacolare l'attività ispettiva comunitaria sul loro territorio.

f. *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali*

Le norme proposte sono coerenti con le fonti legislative primarie e non necessitano di alcun trasferimento di funzioni alle regioni o agli enti locali.

2. ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO

a. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

b. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni intervenute nel tempo.

c. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti*

Il provvedimento non introduce modifiche a disposizioni vigenti, effettuabili con la tecnica della novellazione mirata.

d. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il disegno di legge non produce effetti abrogativi su altre leggi nazionali, fatta eccezione per la legge 21 giugno 1971, n. 806, con cui era stata ratificata dalla Repubblica italiana la Convenzione del 7 settembre 1967.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a. *Ambito dell'intervento: destinatari diretti ed indiretti*

L'iniziativa tende a rafforzare la cooperazione tra le «Amministrazioni doganali» degli Stati membri dell'Unione europea, introducendo, altresì, forme di cooperazione particolari.

Destinatari del provvedimento sono il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle dogane, la Guardia di finanza e tutte le altre autorità competenti per l'applicazione delle disposizioni doganali comunitarie e nazionali.

Destinatari indiretti sono, invece:

- a livello istituzionale, gli altri organi dello Stato che in qualche modo possono essere coinvolti nelle forme di cooperazione transfrontaliera;
- a livello generale, qualsiasi soggetto privato, persona fisica o giuridica, a cui è fatto obbligo di rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia doganale.

b. *Obiettivi e risultati attesi*

Obiettivo generale della Convenzione è il rafforzamento della cooperazione fra le Amministrazioni doganali degli Stati membri ai fini della prevenzione e dell'accertamento delle violazioni della legislazione doganale nazionale e della repressione delle violazioni della legislazione doganale comunitaria e nazionale.

Risultato atteso è pertanto il rispetto delle norme poste a tutela della salute, della sicurezza e del patrimonio pubblico, nonché l'esatta percezione dei dazi doganali e degli altri diritti di importazione e di esportazione, anche con evidente impatto positivo sul bilancio comunitario oltre che sul regolare funzionamento dei mercati, falsati dall'offerta di beni e servizi oggetto di frodi commerciali.

c. *Illustrazione della metodologia di analisi adottata*

La legge di ratifica è coerente con il dettato costituzionale e con le linee guida della Convenzione, segnatamente gli articoli 2, 5 e 6.

d. *Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizione di operatività*

L'articolo 3 della legge di ratifica, pei i fini dell'articolo 5 della Convenzione, prevede l'individuazione, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di ratifica, di un «Ufficio centrale di coordinamento», nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze che, in condizioni di operatività, sarà in grado di assolvere a compiti di coordinamento delle iniziative intraprese nell'ambito della mutua assistenza, nonché di cooperazione diretta con gli uffici omologhi degli altri Stati membri e con le autorità comunque coinvolte nelle misure di assistenza, così da contribuire alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione delle violazioni della legislazione doganale.

Il personale impiegato nella struttura dovrà essere in possesso di un'adeguata preparazione di base e di un'esperienza nello specifico settore tali da garantire il buon funzionamento dell'organo e la corretta istruzione delle forme di cooperazione transfrontaliera.

e. *Impatto sui destinatari diretti ed indiretti*

I destinatari diretti dovranno adeguare le proprie strutture alle esigenze della norma. In ordine agli effetti sui destinatari indiretti si rimanda ai punti precedenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della medesima Convenzione.

Art. 3.

(Ufficio di coordinamento)

1. Per i fini di cui all'articolo 5 della Convenzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è individuato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze un ufficio di livello dirigenziale non generale che assume la denominazione di «Ufficio centrale

di coordinamento». Resta fermo il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono definite la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio centrale di coordinamento.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Ufficio centrale di coordinamento dispone l'attuazione degli scambi di funzionari di collegamento ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.

3. L'Ufficio centrale di coordinamento provvede al necessario raccordo con gli altri organi e strutture centrali di coordinamento nazionali secondo le vigenti disposizioni.

Art. 4.

(Norme di coordinamento)

1. L'esecuzione delle forme di cooperazione previste al titolo IV della Convenzione è consentita, nei limiti di cui all'articolo 2 della Convenzione medesima, alle Autorità indicate nell'articolo 4, numero 7), della stessa Convenzione.

2. Per lo svolgimento delle forme di cooperazione particolari di cui al titolo IV della Convenzione che comportano l'esecuzione, l'omissione o il ritardo di atti di polizia giudiziaria, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria territorialmente competente, che autorizza con decreto.

3. Nel caso di esecuzione delle operazioni di cui agli articoli 20 e 21 della Convenzione nel territorio nazionale da parte di funzionari degli altri Stati contraenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria competente, che autorizza con decreto.

4. In ogni caso, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente trasmette, senza ritardo, motivato rapporto all'autorità giudiziaria.

5. I funzionari degli altri Stati contraenti, che prendono parte nel territorio nazionale alle squadre investigative costituite ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione, non rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

6. L'autorità giudiziaria adita ai sensi dei commi 2 e 3 può disporre diversamente e impartire le disposizioni per l'esecuzione dell'operazione richiesta. Nei casi d'urgenza, la stessa autorità giudiziaria può assumere le proprie determinazioni anche oralmente, ma il relativo provvedimento è emesso entro le successive quarantotto ore.

7. Nei casi previsti dagli articoli 22 e 23 della Convenzione, le relative operazioni sono eseguite con le modalità di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

8. Restano ferme le disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della Convenzione.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 2.078.580 per l'anno 2008 e di euro 1.828.410 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2008 e 2009 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2010: l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 35.427; l'accan-

tonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 74.000; l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per euro 264.265; l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 132.000; l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per euro 24.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 313.000; l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti per euro 6.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 30.000 e l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale per euro 949.718.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**CONVENZIONE
STABILITA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3,
DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,
RELATIVA ALLA MUTUA ASSISTENZA E ALLA COOPERAZIONE
TRA AMMINISTRAZIONI DOGANALI**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 1997;

RICHIAMANDO la necessità di intensificare gli impegni contenuti nella convenzione per la mutua assistenza doganale, firmata a Roma il 7 settembre 1967;

CONSIDERANDO che le amministrazioni doganali sono responsabili, nel territorio doganale della Comunità e in particolare nei punti di entrata e di uscita, della prevenzione, dell'accertamento e della repressione delle violazioni sia alle norme comunitarie che alle leggi nazionali, in particolare nei casi contemplati agli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunità europea,

CONSIDERANDO che la salute, la moralità e la sicurezza dei cittadini sono gravemente minacciate dall'aumento di traffici illeciti di tutti i generi,

CONSIDERANDO che si dovrebbero disciplinare talune forme specifiche di cooperazione che implicano azioni transfrontaliere a fini di prevenzione, accertamento e repressione di alcune violazioni sia alla legislazione nazionale degli Stati membri che alle disposizioni doganali comunitarie, e che tali azioni transfrontaliere devono essere sempre condotte nel rispetto dei principi della legalità (conformarsi al diritto applicabile in loco e alle direttive delle autorità localmente competenti), di sussidiarietà (avviare azioni di questo tipo solo qualora altre forme di azione di minore impatto non siano opportune) e di proporzionalità (fissare l'importanza e la durata dell'azione in base alla gravità della violazione presunta);

CONVINTE che è necessario rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni doganali mediante l'introduzione di procedure che consentano loro di agire in comune e di scambiarsi dati relativi ai traffici illeciti,

TENENDO PRESENTE che l'attività quotidiana delle amministrazioni doganali comporta l'applicazione di disposizioni sia comunitarie che nazionali e che è pertanto necessario assicurare che le disposizioni sulla mutua assistenza e cooperazione in ambedue i settori si evolvano, per quanto possibile, allo stesso modo,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. Fatte salve le competenze della Comunità, gli Stati membri dell'Unione europea si prestano mutua assistenza e cooperano tra loro, tramite le rispettive amministrazioni doganali, allo scopo di:

- prevenire e accertare le violazioni delle disposizioni doganali nazionali nonché
- perseguire e punire le violazioni delle disposizioni doganali comunitarie e nazionali.

2. Fatto salvo l'articolo 3, la presente convenzione lascia impregiudicate le disposizioni applicabili nel settore dell'assistenza tra autorità giudiziarie in materia penale o disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali in vigore tra gli Stati membri che disciplinano la cooperazione prevista dal paragrafo 1 tra le autorità doganali o altre autorità competenti degli Stati membri nonché delle intese convenute nello stesso settore sulla base di una legislazione uniforme o di un regime particolare che preveda l'applicazione reciproca delle misure di mutua assistenza.

ARTICOLO 2

Competenze

Le amministrazioni doganali applicano la presente convenzione entro i limiti delle competenze ad esse conferite a norma delle disposizioni nazionali. Nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata come una modifica delle competenze conferite a norma delle disposizioni nazionali alle autorità doganali a norma della presente convenzione.

ARTICOLO 3

Rapporto con la mutua assistenza tra autorità giudiziarie

1. La presente convenzione si applica alla mutua assistenza e alla cooperazione nell'ambito di indagini penali concernenti violazioni di disposizioni doganali nazionali e comunitarie per le quali l'autorità richiedente è competente a norma delle disposizioni nazionali dello Stato membro interessato.

2. Quando un'indagine penale è effettuata da o sotto la direzione di un'autorità giudiziaria, tale autorità determina se le richieste di mutua assistenza o cooperazione a tale riguardo siano presentate sulla base delle disposizioni applicabili nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale oppure sulla base della presente convenzione.

ARTICOLO 4

Definizioni

Ai fini della presente convenzione valgono le seguenti definizioni:

- 1) "Disposizioni doganali nazionali": le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, la cui applicazione sia in tutto o in parte di competenza dell'amministrazione doganale del medesimo Stato membro, riguardanti:
 - il movimento transfrontaliero delle merci soggette a misure di divieto, restrizione o controllo, in particolare a norma degli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunità europea;
 - le accise non armonizzate.
- 2) "Disposizioni doganali comunitarie":

- l'insieme delle disposizioni comunitarie e delle relative disposizioni di attuazione che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito ed il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché tra gli Stati membri per quanto riguarda le merci che non hanno lo status comunitario, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato CE o per le quali le condizioni di acquisizione dello status comunitario costituiscono oggetto di controlli o di indagini complementari;
 - l'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario nell'ambito della politica agricola comune e delle disposizioni specifiche adottate nei confronti delle merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;
 - l'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario in materia di accise armonizzate e di IVA sulle importazioni nonché le relative disposizioni nazionali di attuazione.
- 3) "Violazioni": comportamenti in conflitto con le disposizioni doganali nazionali o comunitarie e che comprendono, tra l'altro:
- la partecipazione a commettere, o a tentare di commettere, tali violazioni;
 - la partecipazione ad un'organizzazione criminale che commette tali violazioni;
 - il riciclaggio del denaro proveniente dalle violazioni di cui al presente paragrafo.

- 4) **"Mutua assistenza"**: la prestazione di assistenza tra le amministrazioni doganali a norma della presente convenzione.
- 5) **"Autorità richiedente"**: l'autorità competente dello Stato membro che presenta una domanda di assistenza.
- 6) **"Autorità richiesta"**: l'autorità competente dello Stato membro cui è rivolta una domanda di assistenza.
- 7) **"Amministrazioni doganali"**: le autorità doganali nonché le altre autorità degli Stati membri competenti per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione.
- 8) **"Dati personali"**: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. Per persona identificabile si intende una persona che può essere direttamente o indirettamente identificata, in particolare per mezzo di un numero di identificazione o di uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, sociale o culturale.
- 9) **"Cooperazione transfrontaliera"**: la cooperazione tra amministrazioni doganali prestata al di là delle frontiere di ciascuno Stato membro.

ARTICOLO 5**Uffici di coordinamento centrali**

1. Gli Stati membri designano all'interno della propria amministrazione doganale un ufficio centrale (ufficio di coordinamento) incaricato di ricevere le domande di mutua assistenza presentate a norma della presente convenzione e di coordinare la mutua assistenza, fatto salvo il paragrafo 2. Detto ufficio è inoltre incaricato della cooperazione con le altre autorità coinvolte in misure di assistenza a norma della presente convenzione. Gli uffici di coordinamento degli Stati membri mantengono tra loro i necessari contatti diretti, soprattutto nei casi di cui al titolo IV.
2. L'attività degli uffici di coordinamento centrali non esclude, in particolare nei casi d'urgenza, la cooperazione diretta fra gli altri servizi delle autorità doganali degli Stati membri. Tuttavia, per ragioni di efficienza e di coerenza, gli uffici di coordinamento centrali sono informati di qualsiasi azione che si avvalga di tale cooperazione diretta.
3. Nel caso in cui l'autorità doganale non sia, o sia solo parzialmente, competente per l'evasione di una domanda, l'ufficio di coordinamento centrale trasmette la domanda all'autorità nazionale competente e ne informa l'autorità richiedente.
4. Se per motivi di diritto o di fatto la domanda non può essere accolta, l'ufficio di coordinamento la rinvia all'autorità richiedente con la motivazione dell'impedimento.

ARTICOLO 6

Funzionari di collegamento

1. Gli Stati membri possono convenire tra loro scambi di funzionari di collegamento per periodi di tempo determinati o indeterminati e in base a modalità reciprocamente accettate.
2. I funzionari di collegamento non sono competenti a intervenire nel paese ospitante.
3. Allo scopo di promuovere la cooperazione tra le amministrazioni doganali degli Stati membri, al funzionario di collegamento, con l'assenso o su richiesta delle competenti autorità degli Stati membri, possono essere affidati i compiti seguenti:
 - a) agevolare e accelerare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri;
 - b) fornire assistenza nelle indagini attinenti al suo paese di origine o allo Stato membro che rappresenta;
 - c) partecipare all'evasione delle domande di assistenza;
 - d) fornire consulenza ed assistenza al paese ospitante nella preparazione e nell'attuazione di operazioni transfrontaliere;
 - e) qualsiasi altro compito che gli Stati membri possono convenire tra loro.

4. Gli Stati membri possono convenire bilateralmente o multilateralmente il mandato e l'ubicazione dei funzionari di collegamento. I funzionari di collegamento possono anche rappresentare gli interessi di uno o più Stati membri.

ARTICOLO 7

Obbligo di identificazione

Fatte salve disposizioni contrarie della presente convenzione, i funzionari dell'autorità richiedente presenti in un altro Stato membro per esercitarvi i diritti di cui alla presente convenzione devono essere in grado di esibire in qualsiasi momento un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

TITOLO II

ASSISTENZA SU RICHIESTA

ARTICOLO 8

Principi

1. Nell'assistenza da fornire a norma del presente titolo, l'autorità richiesta o l'autorità competente cui quest'ultima si rivolge procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro. A tal fine essa fa uso di tutti i poteri giuridici a sua disposizione nell'ambito del diritto nazionale per rispondere alla domanda.

2. L'autorità richiesta estende detta assistenza a tutti gli aspetti della violazione manifestamente connessi con l'oggetto della domanda di assistenza, senza che sia necessaria la presentazione di una domanda complementare. Nei casi dubbi l'autorità richiesta si mette innanzi tutto in contatto con l'autorità richiedente.

ARTICOLO 9

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande di assistenza sono presentate sempre per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari per la loro evasione.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
 - a) autorità richiedente che presenta la domanda;
 - b) misura richiesta;
 - c) oggetto e motivo della domanda;
 - d) leggi, norme e altre disposizioni di legge in causa;
 - e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
 - f) esposizione succinta dei fatti, salvo per i casi di cui all'articolo 13.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità richiesta o in una lingua concordata con quest'ultima.
4. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali che devono però essere confermate per iscritto quanto prima possibile.
5. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti, l'autorità richiesta può richiederne la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte le misure necessarie per dar seguito alla domanda.
6. L'autorità richiesta concorda nell'applicare una determinata procedura in risposta a una domanda, purché tale procedura non sia in contrasto con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro richiesto.

ARTICOLO 10

Richiesta di informazioni

1. L'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente che lo domanda tutte le informazioni che la mettono in grado di prevenire, accertare e perseguire le violazioni.
2. Alle informazioni trasmesse vanno accluse relazioni e altri documenti, oppure copie conformi o estratti dei medesimi, che sono alla base di tali informazioni e a disposizione dell'autorità richiesta oppure che sono stati elaborati o procurati per evadere la richiesta di informazioni.

3. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta e rispettando le istruzioni particolareggiate fissate da quest'ultima, i funzionari autorizzati dall'autorità richiedente possono raccogliere, negli uffici dello Stato membro richiesto, le informazioni di cui al paragrafo 1. Ciò riguarda le informazioni risultanti dalla documentazione, alla quale ha accesso il personale di detti uffici. Questi funzionari sono autorizzati a fare copie di detta documentazione.

ARTICOLO 11

Richiesta di sorveglianza

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta applica o fa applicare, per quanto possibile, una sorveglianza speciale su una persona in merito alla quale si possa seriamente ritenere che abbia commesso violazioni delle disposizioni doganali comunitarie o nazionali o che le stia commettendo o, ancora, che abbia compiuto atti preparatori a tal fine. Sempre su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta applica inoltre una sorveglianza sui luoghi, sui mezzi di trasporto e sulle merci collegati ad attività che possono violare dette disposizioni doganali.

ARTICOLO 12**Richiesta di indagini**

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta procede o fa procedere alle opportune indagini in merito a operazioni che costituiscono o che, a parere dell'autorità richiedente, sembrano costituire una violazione.

L'autorità richiesta comunica i risultati di tali indagini all'autorità richiedente. Si applica, con gli opportuni adattamenti, l'articolo 10, paragrafo 2.

2. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, funzionari designati dall'autorità richiedente possono essere presenti alle indagini di cui al paragrafo 1. Le indagini sono sempre svolte dai funzionari dell'autorità richiesta. I funzionari dell'autorità richiedente non possono, di propria iniziativa, esercitare i poteri riconosciuti ai funzionari dell'autorità richiesta; essi hanno invece accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine in corso.

ARTICOLO 13**Notificazione**

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta notifica o fa notificare al destinatario, secondo le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli strumenti o le decisioni prese dalle autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente che riguardino l'applicazione della presente convenzione.

2. Le richieste di notificazione indicanti l'oggetto dello strumento o della decisione da notificare sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiesta, lasciando impregiudicata la facoltà per quest'ultima di rinunciare a tale traduzione.

ARTICOLO 14

Uso come elemento di prova

Le risultanze, gli attestati, le informazioni, le copie conformi e tutti i documenti ottenuti dai funzionari dell'autorità richiesta, secondo il loro diritto interno, e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di cui agli articoli 10, 11 e 12 possono essere invocati come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, secondo il diritto interno.

TITOLO III

ASSISTENZA SPONTANEA

ARTICOLO 15

Principio

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro prestano, a norma degli articoli 16 e 17 e fatte salve le restrizioni imposte dal diritto interno, assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri, anche senza una richiesta preventiva da parte di queste ultime.

ARTICOLO 16

Sorveglianza

Quando sia ritenuto utile ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di violazioni in un altro Stato membro, le autorità competenti di ciascuno Stato membro:

- a) applicano o fanno applicare, per quanto possibile, la sorveglianza speciale di cui all'articolo 11;
- b) comunicano alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati tutte le informazioni di cui dispongono, in particolare relazioni e altri documenti o copie conformi o estratti relativi, sulle operazioni connesse a violazioni progettate o commesse.

ARTICOLO 17

Comunicazione spontanea di informazioni

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro inviano senza indugio alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati ogni informazione pertinente in merito a violazioni, progettate o commesse, in particolare le informazioni relative alle merci che ne costituiscono l'oggetto nonché ai nuovi mezzi o metodi utilizzati per commettere tali violazioni.

ARTICOLO 18**Usò come elemento di prova**

Le comunicazioni relative ai risultati della sorveglianza e le informazioni ottenute dai funzionari di uno Stato membro e trasmesse ad un altro Stato membro nei casi di assistenza spontanea di cui agli articoli 15, 16 e 17 possono essere invocate, secondo il diritto interno, come elemento di prova dagli organi competenti dello Stato membro destinatario di tali informazioni.

TITOLO IV**FORME DI COOPERAZIONE PARTICOLARI****ARTICOLO 19****Principi**

1. A norma del presente titolo le amministrazioni doganali cooperano tra loro a livello transfrontaliero, prestandosi reciprocamente la necessaria assistenza in termini di organico e di organizzazione. Di norma, le richieste di cooperazione sono presentate in forma di domande di assistenza a norma dell'articolo 9. Nei casi specificamente descritti nel presente titolo, i funzionari dell'autorità richiedente possono operare, previo consenso dell'autorità richiesta, nel territorio dello Stato richiesto.

Il coordinamento e la programmazione delle operazioni transfrontaliere competono agli uffici di coordinamento centrali di cui all'articolo 5.

2. È consentito svolgere attività di cooperazione a livello transfrontaliero di cui al paragrafo 1 allo scopo di prevenire, accertare e perseguire violazioni, nei casi di:

- a) traffico illecito di droga e sostanze psicotrope, armi, munizioni, esplosivi, beni culturali, rifiuti pericolosi e tossici, materiali nucleari o materiali e impianti destinati alla fabbricazione di armi atomiche, biologiche e/o chimiche (merci soggette a divieti);
- b) traffico di sostanze di cui alle tabelle I e II della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, destinate alla produzione illecita di droga (precursori);
- c) commercio transfrontaliero illecito di merci soggette a imposta, con evasione degli obblighi tributari, o allo scopo di ottenere illegalmente prestazioni finanziarie pubbliche collegate all'importazione o all'esportazione delle merci in questione, qualora, in considerazione dell'entità delle transazioni e del rischio connesso all'aspetto tributario e alla sovvenzione, rischino di derivarne gravosi oneri finanziari a carico del bilancio delle Comunità europee o degli Stati membri;
- d) qualsiasi altro commercio di merci soggette a divieti in base alle normative doganali comunitarie o nazionali.

3. L'obbligo dell'autorità richiesta di acconsentire ad una delle specifiche forme di cooperazione di cui al presente titolo non sussiste se il diritto interno dello Stato membro richiesto non autorizza o non prevede il tipo di indagine in questione. L'autorità richiedente ha in tal caso il diritto di negare a sua volta, per lo stesso motivo, una corrispondente cooperazione transfrontaliera qualora venga interpellata da un'autorità dello Stato membro richiesto.

4. Qualora il diritto interno degli Stati membri lo prescriva, le autorità interessate chiedono alle autorità giudiziarie nazionali l'autorizzazione a svolgere le indagini previste. Se le autorità giudiziarie competenti subordinano l'autorizzazione a determinate condizioni e requisiti, le autorità interessate si accertano che le condizioni e requisiti in questione vengano rispettati durante lo svolgimento delle indagini.

5. Se i funzionari di uno Stato membro, in base al presente titolo, agiscono nel territorio di un altro Stato membro causandovi danni, lo Stato membro nel cui territorio sono stati causati i danni vi pone rimedio, secondo il proprio diritto interno, come se fossero stati arrecati dai suoi funzionari. Questo Stato membro è integralmente risarcito degli importi da esso pagati alle vittime o ad altre persone o istituzioni aventi diritto dallo Stato membro i cui agenti hanno causato i danni.

6. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti dei terzi e nonostante l'obbligo di porre rimedio ai danni a norma del paragrafo 5, seconda frase, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 5, prima frase, a chiedere il rimborso dell'importo dei danni da esso subiti ad un altro Stato membro.

7. Le informazioni ottenute dai funzionari nel corso di operazioni transfrontaliere di cui agli articoli da 20 a 24 possono essere usate come prove dalle autorità competenti dello Stato membro ricevente, secondo il diritto interno e nel rispetto delle condizioni particolari stabilite dagli organi competenti dello Stato in cui sono state raccolte le informazioni.

8. Nel corso delle operazioni di cui agli articoli da 20 a 24, i funzionari in missione nel territorio di un altro Stato membro sono equiparati ai funzionari di quest'ultimo per quanto riguarda eventuali violazioni da essi subite o commesse.

ARTICOLO 20

Inseguimento transfrontaliero

1. I funzionari dell'amministrazione doganale di uno Stato membro che nel proprio paese inseguono una persona colta in flagrante mentre commette una delle violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2 per cui potrebbe essere prevista l'extradizione o partecipa ad una di tali violazioni sono autorizzati a continuare l'inseguimento senza autorizzazione preventiva nel territorio di un altro Stato membro quando le autorità competenti dell'altro Stato membro non hanno potuto essere previamente avvertite dell'ingresso in detto territorio, data la particolare urgenza, o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere l'inseguimento.

Al più tardi al momento di attraversare la frontiera i funzionari impegnati nell'inseguimento avvertono le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio esso deve avvenire. L'inseguimento cessa non appena lo Stato membro nel cui territorio esso avviene lo richiede. A richiesta dei funzionari impegnati nell'inseguimento le competenti autorità fermano la persona inseguita per verificarne l'identità o procedere al suo arresto. Gli Stati membri comunicano al depositario i dati relativi ai funzionari impegnati nell'inseguimento cui si applica la presente disposizione; il depositario ne informa gli altri Stati membri.

2. L'inseguimento si svolge secondo le seguenti procedure, definite nella dichiarazione di cui al paragrafo 6:

- a) i funzionari impegnati nell'inseguimento non hanno diritto di fermare la persona;
- b) tuttavia, se non è stata formulata alcuna richiesta di interrompere l'inseguimento e se le competenti autorità non possono intervenire abbastanza rapidamente, i funzionari impegnati nell'inseguimento possono fermare la persona inseguita sino a quando i funzionari di detto Stato, che devono essere informati senza indugio, non possano verificarne l'identità o procedere al suo arresto.

3. L'inseguimento è effettuato a norma dei paragrafi 1 e 2 secondo una delle seguenti procedure, definita nella dichiarazione di cui al paragrafo 6:

- a) in una zona o per un periodo di tempo dal momento del passaggio della frontiera, da stabilirsi nella dichiarazione;

- b) senza limiti di spazio o di tempo.
4. L'inseguimento può essere effettuato soltanto alle seguenti condizioni generali:
- a) i funzionari impegnati nell'inseguimento devono attenersi alle disposizioni del presente articolo ed alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio operano; devono ottemperare alle istruzioni delle competenti autorità locali;
- b) l'inseguimento in mare, continuato in alto mare o nella zona economica esclusiva è effettuato in base alle norme internazionali di diritto del mare contenute nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e, nel territorio di un altro Stato membro, secondo le disposizioni del presente articolo;
- c) è vietata l'irruzione nelle abitazioni e in luoghi non accessibili al pubblico;
- d) i funzionari impegnati nell'inseguimento sono facilmente identificabili, per l'uniforme che indossano ovvero per il bracciale che portano o per mezzo di dispositivi applicati sul loro mezzo di trasporto; è vietato l'uso di abiti civili combinato con l'uso di mezzi di trasporto camuffati privi dei suddetti mezzi di identificazione; tali funzionari devono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale;

- e) durante l'inseguimento i funzionari ad esso addetti possono essere muniti dell'arma di ordinanza salvo (i) dichiarazione generale dello Stato membro richiesto secondo la quale non è mai ammesso il porto d'armi nel suo territorio o (ii) espressa decisione contraria dello Stato membro richiesto. Qualora sia permesso ai funzionari di un altro Stato membro di munirsi dell'arma di ordinanza, ne è vietato l'uso salvo in casi di legittima difesa;
- f) al fine di essere condotta dinanzi alle competenti autorità, la persona inseguita che sia stata fermata a norma del paragrafo 2, lettera b), può subire soltanto una perquisizione di sicurezza; durante il suo trasferimento può essere fatto uso di manette; gli oggetti in suo possesso possono essere sequestrati;
- g) dopo ogni operazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 i funzionari impegnati nell'inseguimento si presentano dinanzi alle competenti autorità dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto l'inseguimento hanno condotto le operazioni e fanno rapporto sulla loro missione; a richiesta di tali autorità, essi sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando siano state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; questa condizione si applica anche qualora l'inseguimento non abbia portato all'arresto della persona inseguita;
- h) le autorità dello Stato membro dal cui territorio provengono i funzionari impegnati nell'inseguimento coadiuvano, a richiesta dello Stato in cui è avvenuto l'inseguimento, nell'effettuazione delle indagini successive all'operazione cui hanno partecipato, compresi i procedimenti giudiziari.

5. La persona che, in seguito all'azione prevista al paragrafo 2, sia stata arrestata dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è avvenuto l'inseguimento, può, indipendentemente dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per essere interrogata. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, le pertinenti norme del diritto interno.

Se non ha la cittadinanza dello Stato membro nel cui territorio è stata arrestata, la persona in questione è messa in libertà al più tardi entro sei ore dal suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le ore nove del mattino, a meno che le competenti autorità locali abbiano preliminarmente ricevuto in qualsiasi forma una domanda di arresto provvisorio a scopo di estradizione.

6. All'atto della firma della presente convenzione, ciascuno Stato membro fa una dichiarazione nella quale determina, in base alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, le modalità di esecuzione dell'inseguimento nel suo territorio.

Uno Stato membro può sostituire in qualsiasi momento la propria dichiarazione con un'altra, purché quest'ultima non restringa la portata della precedente.

Ogni dichiarazione è fatta previa consultazioni con ciascuno degli Stati membri interessati e ai fini dell'equivalenza dei regimi applicabili in tali Stati.

7. Gli Stati membri possono estendere, a livello bilaterale, l'ambito d'applicazione del paragrafo 1 e adottare disposizioni supplementari in applicazione del presente articolo.

8. All'atto del deposito dello strumento di adozione della presente convenzione, uno Stato membro può dichiarare che si riserva di non applicare il presente articolo o parte di esso. Tale dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento.

ARTICOLO 21

Sorveglianza transfrontaliera

1. I funzionari dell'amministrazione doganale di uno degli Stati membri che sorvegliano nel loro paese una persona della quale si possa seriamente ritenere che sia implicata in una delle violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2 sono autorizzati a continuare la sorveglianza nel territorio di un altro Stato membro se quest'ultimo ha autorizzato la sorveglianza transfrontaliera in base ad una domanda di assistenza preventivamente presentata. L'autorizzazione può essere assoggettata a condizioni.

Gli Stati membri comunicano al depositario i dati relativi ai funzionari cui si applica la presente disposizione; il depositario ne informa gli altri Stati membri.

A richiesta, la sorveglianza è demandata ai funzionari dello Stato membro nel cui territorio è effettuata.

La richiesta di cui al primo comma deve essere rivolta ad un'autorità designata da ciascuno degli Stati membri e competente ad accordare o trasmettere l'autorizzazione richiesta.

Gli Stati membri comunicano al depositario i dati relativi all'autorità designata a tal fine; il depositario ne informa gli altri Stati membri.

2. Qualora, per motivi di particolare urgenza, non sia possibile richiedere l'autorizzazione preventiva dell'altro Stato membro, i funzionari di sorveglianza sono autorizzati a proseguire oltre frontiera la sorveglianza di una persona della quale si possa seriamente ritenere che sia implicata in una delle violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, alle seguenti condizioni:

- a) durante la sorveglianza, il passaggio della frontiera deve essere immediatamente notificato, all'atto dell'attraversamento della frontiera, all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio la sorveglianza deve proseguire;
- b) è trasmessa senza indugio una richiesta a norma del paragrafo 1, con l'indicazione dei motivi che giustificano il passaggio della frontiera senza autorizzazione preventiva.

La sorveglianza cessa non appena lo Stato membro nel cui territorio essa avviene ne faccia richiesta, a seguito della notificazione di cui alla lettera a) ovvero della richiesta di cui alla lettera b), oppure se non è stata concessa l'autorizzazione entro cinque ore dal passaggio della frontiera.

3. La sorveglianza di cui ai paragrafi 1 e 2 è consentita solo alle seguenti condizioni generali:

- a) i funzionari di sorveglianza devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo e al diritto dello Stato membro nel cui territorio operano; essi devono seguire le istruzioni delle competenti autorità locali del suddetto Stato membro;

- b) fatti salvi i casi previsti al paragrafo 2, durante la sorveglianza i funzionari sono muniti di un documento attestante che l'autorizzazione è stata accordata;
- c) i funzionari di sorveglianza debbono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale;
- d) durante la sorveglianza i funzionari ad essa addetti possono essere muniti dell'arma di ordinanza, salvo (i) dichiarazione generale dello Stato membro richiesto secondo la quale non è mai ammesso il porto d'armi nel suo territorio o (ii) espressa decisione contraria dello Stato membro richiesto. Qualora sia permesso ai funzionari di un altro Stato membro di munirsi dell'arma di ordinanza, ne è vietato l'uso salvo in casi di legittima difesa;
- e) è vietata l'irruzione nelle abitazioni e in luoghi non accessibili al pubblico;
- f) i funzionari di sorveglianza non possono né fermare né arrestare la persona da sorvegliare;
- g) ogni operazione è oggetto di rapporto alle autorità dello Stato membro nel cui territorio è stata effettuata; può essere richiesta la comparizione personale dei funzionari di sorveglianza;

- h) le autorità dello Stato membro da cui provengono i funzionari di sorveglianza coadiuvano, a richiesta delle autorità dello Stato membro in cui si è svolta la sorveglianza, nell'effettuazione delle indagini successive all'operazione cui hanno partecipato, compresi i procedimenti giudiziari.
4. Gli Stati membri possono estendere, a livello bilaterale, l'ambito d'applicazione del presente articolo e adottare disposizioni complementari in applicazione dello stesso.
5. All'atto del deposito degli strumenti di adozione della presente convenzione, uno Stato membro può dichiarare che si riserva di non applicare il presente articolo o parte dello stesso. Tale dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento.

ARTICOLO 22

Consegne controllate

1. Ciascuno Stato membro si impegna a garantire che su richiesta di un altro Stato membro possano essere effettuate consegne controllate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione.
2. La decisione di far ricorso a consegne controllate è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto nel rispetto del diritto nazionale di tale Stato.

3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nello Stato membro richiesto. Le autorità competenti di tale Stato membro mantengono la direzione e il controllo dell'operazione.

L'autorità richiesta assume il controllo della consegna all'atto dell'attraversamento della frontiera o in un punto concordato, al fine di evitare qualsiasi interruzione del controllo. Essa assicura il controllo costante nel successivo percorso, in modo da potere, in qualsiasi momento, arrestare gli autori del reato e sequestrare le merci.

4. Con il consenso degli Stati membri interessati, è possibile intercettare ed autorizzare l'inoltro delle spedizioni di cui si è convenuto di controllare la consegna, sia senza interventi, sia previa sottrazione del loro contenuto iniziale o sostituzione totale o parziale con altri prodotti.

ARTICOLO 23

Operazioni di infiltrazione

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta può autorizzare funzionari dell'amministrazione doganale dello Stato membro richiedente o funzionari che agiscono per conto di tale amministrazione, che operano con un'identità fittizia (agenti infiltrati), ad operare nel suo territorio. L'autorità richiedente presenta la sua domanda soltanto qualora risulti estremamente difficile chiarire i fatti senza procedere a questo tipo di indagine. I funzionari in questione, nel quadro della loro missione, sono autorizzati soltanto a raccogliere informazioni e a stabilire contatti con persone sospette o con persone ad esse associate.

2. Le operazioni di infiltrazione nello Stato membro richiesto sono di durata limitata. La preparazione e la direzione delle operazioni avvengono in stretta cooperazione tra le autorità interessate dello Stato membro richiesto e di quello richiedente.
3. Le condizioni alle quali è autorizzata e si svolge l'operazione di infiltrazione sono stabilite dall'autorità richiesta secondo il proprio diritto interno. Se nel corso di un'operazione di infiltrazione si acquisiscono informazioni relative ad una violazione diversa da quella contemplata nella richiesta iniziale, le condizioni alle quali tali informazioni possono essere usate sono anch'esse stabilite dall'autorità richiesta secondo il proprio diritto interno.
4. L'autorità richiesta fornisce la necessaria assistenza sotto il profilo tecnico e dell'organico. Essa prende misure per proteggere i funzionari di cui al paragrafo 1 durante il loro intervento nello Stato membro richiesto.
5. Uno Stato membro, all'atto del deposito degli strumenti di adozione della presente convenzione, può dichiarare che si riserva di non applicare il presente articolo o parte di esso. Tale dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento.

ARTICOLO 24

Squadre investigative speciali comuni

1. Le autorità di più Stati membri possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa speciale comune con base in uno Stato membro, composta da funzionari specializzati nei settori interessati.

La squadra investigativa speciale comune è istituita con i seguenti scopi:

- svolgimento di indagini difficoltose, che comportano la mobilitazione di mezzi ingenti e miranti ad accertare violazioni precise, che esigono un'azione simultanea e concertata negli Stati membri partecipanti;
- coordinamento di azioni comuni miranti ad impedire e ad individuare particolari tipi di violazione e ad ottenere informazioni sulle persone interessate, il loro ambiente e i metodi da esse adottati.

2. Le squadre investigative speciali comuni operano alle seguenti condizioni generali:

- a) sono istituite unicamente per un fine specifico e per un periodo limitato;
- b) la direzione della squadra è affidata ad un funzionario dello Stato membro nel cui territorio la squadra speciale interviene;
- c) i funzionari partecipanti devono attenersi al diritto dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene;
- d) lo Stato membro nel cui territorio la squadra interviene crea i presupposti organizzativi necessari per consentirle di operare.

3. La partecipazione alla squadra non conferisce ai funzionari che ne fanno parte la facoltà di intervenire nel territorio di un altro Stato membro.

TITOLO V

PROTEZIONE DEI DATI

ARTICOLO 25

Protezione dei dati nell'ambito dello scambio di dati

1. All'atto dello scambio di informazioni, in ogni singolo caso le amministrazioni doganali tengono conto dei requisiti per la protezione dei dati di carattere personale. Esse rispettano le disposizioni pertinenti della convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento informatizzato di dati di carattere personale. Ai fini della protezione dei dati uno Stato membro può, a norma del paragrafo 2, imporre condizioni per il trattamento dei dati di carattere personale da parte di un altro Stato membro cui essi siano stati trasmessi.
2. Fatte salve le disposizioni della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, qualora, in applicazione della presente convenzione, siano trasmessi dati di carattere personale, si applicano le seguenti disposizioni.
 - a) Il trattamento dei dati personali da parte dell'autorità ricevente è ammessa soltanto agli scopi di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tale autorità può trasmetterli, senza previo consenso dello Stato membro che li ha forniti, alle proprie amministrazioni doganali, alle autorità responsabili delle azioni penali e agli organi giurisdizionali ai fini del perseguimento e della repressione di violazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 3. In tutti gli altri casi di trasmissione è necessario il consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni.

- b) Nel trasmettere i dati, l'autorità dello Stato membro ne cura l'esattezza e il grado di aggiornamento. Qualora si riscontrasse che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere comunicati ovvero che dati legittimamente trasmessi devono essere, in un secondo tempo, cancellati a norma della legge dello Stato membro che li ha comunicati, l'autorità ricevente ne è informata senza indugio. Essa è tenuta a rettificare detti dati o a cancellarli. L'autorità ricevente, se ha motivo di ritenere che i dati comunicati siano inesatti o da cancellare, ne informa lo Stato membro che li ha comunicati.
- c) Se i dati comunicati devono essere cancellati o rettificati, a norma della legge dello Stato membro che li ha comunicati, l'interessato deve disporre di un effettivo diritto di rettifica.
- d) Le autorità interessate provvedono a registrare la trasmissione e la ricezione dei dati scambiati.
- e) Se richiesto, le autorità che trasmettono e che ricevono i dati devono fornire all'interessato informazioni in relazione ai suoi dati personali trasmessi nonché all'utilizzazione prevista. L'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora si consideri che il pubblico interesse a non fornire informazioni prevalga su quello dell'interessato a riceverle. Inoltre, il diritto dell'interessato a ricevere informazioni in merito ai suoi dati personali trasmessi è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure nazionali dello Stato membro nel cui territorio avviene la richiesta di informazioni. Prima della decisione relativa alla comunicazione di informazioni, l'autorità che trasmette i dati deve avere la possibilità di prendere posizione.

- f) Gli Stati membri, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure nazionali, sono responsabili dei danni causati a una persona in seguito al trattamento di dati trasmessi nello Stato membro interessato. Essi sono altresì responsabili qualora il danno sia stato causato da una trasmissione di dati inesatti ovvero da una trasmissione, da parte dell'autorità che l'ha effettuata, in violazione della convenzione.
- g) I dati trasmessi sono conservati soltanto per il periodo necessario agli scopi della loro comunicazione. Lo Stato membro interessato valuta a tempo debito l'esigenza di conservare i dati.
- h) In ogni caso ai dati è accordata almeno la protezione che lo Stato membro ricevente accorda a dati analoghi.
- i) Ciascuno Stato membro prende le adeguate misure volte a garantire il rispetto del presente articolo mediante controlli efficaci. Ciascuno Stato membro può trasferire tali compiti di controllo alle autorità nazionali di vigilanza indicate all'articolo 17 della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale.
3. Ai fini del presente articolo, l'espressione "trattamento dei dati di carattere personale" va intesa in base alla definizione all'articolo 2, lettera b) della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. (1)

TITOLO VI

INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 26

Corte di giustizia

1. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso è stato adito da uno dei suoi membri.

2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra Stati membri e Commissione relativa all'interpretazione o applicazione della presente convenzione che non abbia potuto essere risolta mediante negoziato. Tale controversia può essere sottoposta alla Corte di giustizia dopo sei mesi dalla data alla quale una parte ne ha notificato l'esistenza all'altra parte.

3. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente, alle condizioni definite dai paragrafi da 4 a 8, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della presente convenzione.

4. Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma della presente convenzione o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della presente convenzione, alle condizioni definite al paragrafo 5, lettera a) o lettera b).

5. Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 4 precisa che:

- a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi a tale giurisdizione e concernente l'interpretazione della presente convenzione, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o
- b) ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi a tale giurisdizione e concernente l'interpretazione della presente convenzione, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza.

6. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il regolamento di procedura della Corte di giustizia.

7. Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 4, ha la facoltà di presentare alla Corte di giustizia delle Comunità europee memorie o osservazioni scritte nei procedimenti di cui al paragrafo 5.

8. La Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dagli organi competenti per l'applicazione della legge nell'ambito della presente convenzione o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

TITOLO VII

ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27

Riservatezza

Le amministrazioni doganali tengono conto, nei singoli casi di scambio di informazioni, delle esigenze del segreto istruttorio. A tal fine, uno Stato membro può imporre condizioni sull'utilizzo delle informazioni da parte di un altro Stato membro al quale dette informazioni possono essere trasmesse.

ARTICOLO 28**Eccezioni all'obbligo di prestare assistenza**

1. La presente convenzione non obbliga le autorità degli Stati membri alla mutua assistenza quando questa potrebbe arrecare danno all'ordine pubblico o ledere altri interessi essenziali dello Stato membro in questione, soprattutto nel settore della protezione dei dati, o quando la portata dell'azione richiesta, in particolare nel quadro delle forme di cooperazione particolari di cui al titolo IV, sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità della presunta violazione. In tali casi l'assistenza può essere rifiutata completamente o parzialmente, o può essere subordinata al rispetto di determinate condizioni.
2. Ogni rifiuto di prestare assistenza deve essere motivato.

ARTICOLO 29**Spese**

1. Gli Stati membri rinunciano di norma a tutte le richieste di rimborso per gli oneri sostenuti nell'applicazione della presente convenzione, ad eccezione delle spese per emolumenti corrisposti ad esperti.

2. Se l'esecuzione di una richiesta comporta spese di entità sostanziale o straordinaria, le amministrazioni doganali interessate si consultano per definire termini e condizioni in base ai quali dar corso alla richiesta stessa, nonché per definire in che modo vanno sostenuti i costi.

ARTICOLO 30

Riserve

1. Fatte salve le riserve di cui all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 21, paragrafo 5 e all'articolo 23, paragrafo 5, la presente convenzione non è oggetto di alcuna riserva.
2. Gli Stati membri che hanno già concluso accordi tra loro su materie disciplinate dal titolo IV della presente convenzione possono fare riserve in forza del paragrafo 1 unicamente se queste non incidono sui loro obblighi risultanti da detti accordi.
3. Di conseguenza, la presente convenzione non pregiudica, nel quadro delle relazioni tra Stati membri vincolati a tali disposizioni, gli obblighi derivanti dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, del 19 giugno 1990, che prevedono una cooperazione rafforzata.

ARTICOLO 31

Applicazione territoriale

1. La presente convenzione si applica ai territori degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, nel testo riveduto dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 ⁽³⁾, compresi, per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland, il territorio di Büsingen (nel quadro e a norma del trattato del 23 novembre 1994 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera sull'inclusione di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale della Confederazione svizzera o nella versione attuale) e, per la Repubblica italiana, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, nonché alle acque territoriali, alle acque marittime interne e allo spazio aereo appartenenti ai territori degli Stati membri.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo la procedura prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea, può adeguare il paragrafo 1 a qualsiasi modifica delle disposizioni di diritto comunitario in esso contemplate.

(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 2

(2) GU L 1 del 1°.1.1995, pag. 181.

(3) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 2.

ARTICOLO 32**Entrata in vigore**

1. La presente convenzione è soggetta all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al depositario il completamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.
3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ultimo a questa formalità.
4. Sino all'entrata in vigore della presente convenzione, ciascuno Stato membro può dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi altro momento successivo, che la presente convenzione, ad eccezione dell'articolo 26, si applica, per quanto lo concerne, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. Queste dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data del loro deposito.
5. La presente convenzione si applica soltanto alle domande presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore o alla data della sua messa in applicazione nelle relazioni tra lo Stato membro richiesto e lo Stato membro richiedente.
6. Alla data di entrata in vigore della presente convenzione, è abrogata la convenzione tra gli Stati membri per la mutua assistenza tra le rispettive amministrazioni doganali del 7 settembre 1967.

ARTICOLO 33

Adesione

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventa Stato membro dell'Unione europea.
2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro aderente, elaborato dal Consiglio dell'Unione europea.
3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
4. La presente convenzione entra in vigore per qualsiasi Stato aderente novanta giorni dopo il deposito del suo strumento di adesione, o alla data di entrata in vigore della convenzione se essa non è ancora entrata in vigore alla scadenza di detto periodo di novanta giorni.
5. Qualora la presente convenzione non sia ancora entrata in vigore all'atto del deposito dello strumento di adesione, l'articolo 31, paragrafo 4 si applica agli Stati membri aderenti.

ARTICOLO 34

Emendamenti

1. **Ciascuno Stato membro, in quanto Alta Parte contraente, può proporre emendamenti alla presente convenzione. Le proposte di emendamento sono trasmesse al depositario che le trasmette, a sua volta, al Consiglio e alla Commissione.**

2. **Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 2, gli emendamenti alla convenzione sono adottate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.**

3. **Gli emendamenti adottati in base al paragrafo 2 entrano in vigore a norma dell'articolo 31, paragrafo 3.**

ARTICOLO 35

Depositario

1. **Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.**

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, l'applicazione, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alla presente convenzione.

FATTO a Bruxelles, addì diciotto dicembre millenovecentonovantasette, in un unico esemplare, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, e depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

ALLEGATO**DICHIARAZIONI DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE
E DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE****1. Articolo 1, paragrafo 1 e articolo 28**

Con riferimento alle eccezioni all'obbligo di prestare assistenza di cui all'articolo 28 della convenzione, l'Italia dichiara che la esecuzione delle richieste di mutua assistenza, basate sulla convenzione, concernenti violazioni che secondo il diritto italiano non costituiscono violazioni a disposizioni doganali nazionali o comunitarie, può, - per ragioni attinenti alla ripartizione delle competenze tra autorità nazionali nella prevenzione e nel perseguimento di reati - arrecare danno all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali essenziali.

2. Articolo 1, paragrafo 2 e articolo 3, paragrafo 2

La Danimarca e la Finlandia dichiarano di dare ai termini "autorità giudiziarie" o "autorità giudiziaria" di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2 della convenzione la stessa interpretazione che figura nelle loro dichiarazioni fatte a norma dell'articolo 24 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.

3. Articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino

La Danimarca dichiara che, per quanto la riguarda, l'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino si applica unicamente alle azioni mediante le quali una persona partecipa a uno o più degli atti di violazione di cui trattasi commessi da un gruppo di persone con un obiettivo comune, incluse le situazioni in cui la persona interessata non partecipa attivamente agli atti di violazione in questione; tale partecipazione deve essere basata sulla conoscenza dello scopo e dell'attività criminale generale del gruppo o sulla conoscenza dell'intenzione del gruppo di commettere le violazioni in questione.

4. Articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino

La Danimarca dichiara che l'articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino si applica unicamente alle violazioni di base nei cui confronti la ricettazione sia in ogni momento punibile a norma del diritto danese, compresi l'articolo 191a del codice penale danese relativo alla ricettazione di stupefacenti e l'articolo 284 del codice penale relativo alla ricettazione in collegamento con il traffico illecito di natura particolarmente grave.

5. Articolo 6, paragrafo 4

La Danimarca, la Finlandia e la Svezia dichiarano che i funzionari di collegamento di cui all'articolo 6, paragrafo 4 possono rappresentare anche gli interessi della Norvegia e dell'Islanda e viceversa. Dal 1982 i cinque paesi nordici hanno tra loro un accordo secondo cui i funzionari di collegamento distaccati di uno dei paesi in questione rappresentano anche gli altri paesi nordici. L'accordo è stato concluso allo scopo di rafforzare la lotta contro il traffico di droga limitando l'onere finanziario dei singoli paesi con il distacco di funzionari di collegamento. La Danimarca, la Finlandia e la Svezia attribuiscono molta importanza al perdurare di un accordo che funziona bene.

6. Articolo 20, paragrafo 8

La Danimarca dichiara di accettare le disposizioni dell'articolo 20, alle seguenti condizioni: L'inseguimento transfrontaliero, effettuato dalle autorità doganali di un altro Stato membro in mare o per via aerea, può continuare in territorio danese, compresi le acque territoriali danesi e lo spazio aereo al di sopra del territorio e delle acque territoriali della Danimarca, solo se le autorità danesi competenti ne sono state preavvisate.

7. Articolo 21, paragrafo 5

La Danimarca dichiara di accettare le disposizioni dell'articolo 21, alle seguenti condizioni: Le operazioni di sorveglianza transfrontaliera possono essere effettuate senza previa autorizzazione, a norma dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, solo se vi sono serie ragioni per ritenere che le persone sorvegliate siano implicate in una violazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2 che possa dar luogo a estradizione.

8. Articolo 25, paragrafo 2, lettera i)

Gli Stati membri si impegnano a informarsi reciprocamente, nell'ambito del Consiglio, delle misure adottate per assolvere gli impegni di cui alla lettera i).

9. Dichiarazione presentata a norma dell'articolo 26 paragrafo 4

All'atto della firma della presente convenzione hanno dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia, secondo le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 5:

**Irlanda secondo le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 5, lettera a);
la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria secondo le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 5, lettera b).**

DICHIARAZIONE

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, si riservano il diritto di prevedere nel loro diritto nazionale che, nel caso in cui una questione concernente l'interpretazione della convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra le amministrazioni doganali sia sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale dovrà adire la Corte di giustizia.
